

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3030-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAPPELLI)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*(V. Stampato Camera n. 5992)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 novembre 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1991, dopo che il Governo aveva provveduto ad emendare l'articolo 1 del decreto e a porre la fiducia.

Il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria e presenta stretta complementarietà con l'impostazione della manovra finanziaria del Governo.

Con le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 viene elevata dal 25 per cento al 30 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi.

Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino della tassazione dei redditi da capitale, il comma 2, sempre dell'articolo 1, reca modificazioni alla disciplina degli acconti dovuti dalle aziende e dagli istituti di credito per le ritenute relative ai depositi e conti correnti, resesi necessarie in conseguenza sia del mutato trattamento fiscale dei redditi prima indicati, sia degli effetti derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla cosiddetta «legge Amato» (legge n. 218 del 1990).

Il versamento di acconto relativo ai predetti depositi viene elevato dal 45 per cento al 50 per cento per entrambe le scadenze stabilite (30 giugno e 31 ottobre). Per quanto riguarda il 1991 il versamento di ottobre dovrà essere, invece, pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute

operate nel 1990 e quello del versamento di acconto effettuato nel mese di giugno.

Con il successivo comma 3 viene disposto che a tale obbligo sono tenute, altresì, le società risultanti dalle cennate operazioni di ristrutturazione, ove i versamenti non siano stati eseguiti dal soggetto conferente, in modo che la ristrutturazione non comporti un versamento dell'acconto in misura inferiore.

Sempre all'articolo 1, al comma 4, si stabilisce che a partire dal 1991 la misura dei versamenti di acconto IRPEF ed ILOR, cui sono tenuti i contribuenti diversi da quelli soggetti all'IRPEG, è elevata dal 95 per cento al 98 per cento.

La norma in questione è il risultato di una apposita riformulazione operata dalla Camera dei deputati su proposta del Governo, a cui si è fatto prima cenno. Con tale riformulazione si sono eliminati gli inconvenienti a danno dei contribuenti, derivanti dalla norma originaria secondo cui gli acconti per il 1991 dovevano essere comunque commisurati al reddito dichiarato per l'anno precedente, postulando l'invarianza del reddito stesso, alquanto discutibile.

Viene poi precisato che per i versamenti di acconto relativi all'anno 1991, gli interessi e la soprattassa non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

Mentre questa disposizione è destinata ad operare per l'acconto da effettuarsi nell'anno 1991, con il successivo comma 5, si eleva al 40 per cento, delle somme non versate, la soprattassa dovuta per omesso

od insufficiente versamento dell'acconto di imposta, a partire dai versamenti da eseguirsi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

I successivi commi 6 e 7 modificano i criteri per la deducibilità dell'INVIM decennale, previsti dagli articoli 10, 64 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, rendendo tale deducibilità obbligatoria in cinque esercizi. Tale innovazione ha effetto per l'imposta il cui presupposto di applicazione si verifica nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in quelli successivi.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 2, viene fissato al 10 novembre di ogni anno il termine per la determinazione, da parte delle regioni a statuto ordinario, dell'ammontare della tassa automobilistica regionale.

Infine l'articolo 3 differisce al 28 febbraio 1992 il termine per la soppressione delle gestioni fuori bilancio, anche derivanti dai movimenti finanziari economici delle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, a favore del personale civile e militare delle Forze armate e della Guardia di Finanza, in attesa del riordino legislativo delle gestioni fuori bilancio già predisposto con apposito disegno di legge all'esame della Commissione bilancio del Senato (atto Senato n. 2884).

In conclusione, la 6<sup>a</sup> Commissione mi ha conferito mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame; per questo motivo invito a convertire in legge il decreto-legge n. 307 del 1991.

CAPPELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

13 novembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si esprimono tuttavia perplessità circa l'elevazione al 98 per cento della misura dei versamenti d'acconto dovuto dalle persone fisiche a partire dal 1991.

Si avanzano inoltre censure riguardo alla confusione legislativa derivante dalla ripetizione di una stessa norma in due provvedimenti d'urgenza (articolo 1 del decreto-legge n. 307 e articolo 11 del decreto-legge n. 348, attualmente all'esame della 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

13 novembre 1991

La Commissione, esaminato il provvedimento, dichiara il proprio nulla-osta, pur osservando che vi sono dubbi sulla portata finanziaria del provvedimento nel triennio 1992-1994, dubbi che, se confermati dal Governo e dalla Commissione di merito, porrebbero un problema di copertura della legge finanziaria, come si desume dalla nota allegata.

ALLEGATO

*Nota informativa su alcune quantificazioni contenute nella relazione tecnica all'Atto Senato n. 3030, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 307 del 1991, in materia di regime fiscale di taluni redditi di capitale, disciplina del versamento d'acconto delle imposte sui redditi ed altre disposizioni tributarie urgenti*

L'articolo 1, al comma 1, aumenta dal 25 per cento al 30 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi vincolati a non oltre 12 mesi; il comma 2 del medesimo articolo 1 aumenta (dal 90 per cento al 100 per cento delle ritenute operate nell'anno precedente) l'ammontare degli acconti dovuti dalle aziende di credito.

Secondo la relazione tecnica, ipotizzando che l'ammontare complessivo degli interessi si mantenga costante sul livello di 10.000 miliardi circa raggiunto nel 1991, si avrebbero, per effetto combinato delle due innovazioni (aumento della ritenuta e aumento dell'acconto), maggiori entrate pari a 185 miliardi nel 1991, 380 miliardi nel 1992, e 800 miliardi sia nel 1993 che nel 1994. Tuttavia, da un calcolo effettuato sulla base delle stesse ipotesi utilizzate nella relazione tecnica (tale calcolo è riportato nel prospetto allegato) risulta un incremento di gettito nel 1992 inferiore di circa 67 miliardi rispetto alla stima della relazione tecnica; l'incremento di gettito nel 1993 è invece superiore di 75 miliardi alla stima della relazione tecnica; il gettito aggiuntivo nel 1994 è inferiore di 300 miliardi rispetto alla quantificazione della relazione tecnica.

Per quanto riguarda le differenze di valutazione relativamente al 1992 ed al 1993, si tratta del risultato della interazione tra meccanismo saldo-acconto e gradualità dell'aumento delle ritenute (l'aumento si applica a partire dall'ultimo quadrimestre del 1991). Rispetto alle stime della relazione tecnica si ha, in sostanza, una diversa distribuzione del gettito tra i due anni.

Più rilevante è la differenza relativa al 1994 (300 miliardi di minor gettito aggiuntivo); tale differenza è dovuta al raggiungimento della situazione a regime, nella quale permane l'effetto dell'incremento della ritenuta, ma non si hanno più effetti dall'aumento della misura degli acconti. Sembrerebbe dunque che nella relazione tecnica, seguendo un'impostazione non giustificata, si considera permanente l'effetto dell'aumento dell'acconto. In effetti, anche ipotizzando una crescita della base imponibile, si avrebbero risultati non sostanzialmente diversi: infatti, se si rimuovesse l'ipotesi di costanza della base imponibile, dovrebbero essere considerati anche gli effetti negativi derivanti dall'aumento dell'imposta.

Nel complesso, le quantificazioni riportate nel prospetto allegato forniscono una stima dell'effetto di impatto (delle innovazioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2) coerente con le ipotesi della relazione tecnica.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, nella relazione tecnica si ritiene che la perdita di gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di dedurre in cinque anni l'INVIM (articolo 1, comma 6) sia compensata nel 1992 (ed anni successivi) dagli effetti dell'aumento degli acconti IRPEF ed ILOR delle persone fisiche (articolo 1, comma 4), e dell'aumento della soprattassa per omesso o insufficiente versamento degli acconti (articolo 1, comma 5). Tale impostazione appare in linea di massima convincente.

Secondo le quantificazioni della relazione tecnica gli aumenti degli acconti e della soprattassa provocheranno un maggior gettito di oltre 3.500 miliardi nel 1991. Di conseguenza i versamenti a saldo si ridurranno di circa 3.500 miliardi nell'anno successivo; tuttavia in tale anno, ipotizzando un incremento della base imponibile pari al 10 per cento, si avranno anche maggiori entrate a titolo di acconto per circa 3.850 miliardi. Nel complesso si avranno entrate aggiuntive nette rispetto alla legislazione vigente (per circa 350 miliardi) dello stesso ordine di grandezza della perdita di gettito derivante dalla deducibilità in cinque anni dell'INVIM.

## PROSPETTO

AUMENTO DELLA RITENUTA E DEGLI ACCONTI SUGLI INTERESSI SUI DEPOSITI  
A RISPARMIO POSTALE E SUI CERTIFICATI DI DEPOSITO VINCOLATI A NON  
OLTRE DODICI MESI (Articolo 1, commi 1 e 2)

	1990	1991	1992	1993	1994
<b>LEGISLAZIONE VIGENTE</b>					
Ritenute operate nell'anno (25 per cento interessi) .....	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
Acconto (90 per cento ritenute anno precedente) .....		1.688	2.250	2.250	2.250
Saldo (differenza tra ritenute ed acconto anno precedente) .....			813	250	250
Totale (acconto + saldo) ...			3.063	2.500	2.500
<b>NUOVA NORMATIVA</b>					
Ritenute operate nell'anno (30 per cento interessi dal quarto trimestre 1991) .....	1.875	2.625	3.000	3.000	3.000
Acconto (100 per cento ritenute anno precedente)		1.875	2.625	3.000	3.000
Saldo (differenza tra ritenute ed acconto anno precedente) .....			750	375	0
Totale (acconto + saldo) ...			3.375	3.375	3.000
<b>DIFFERENZA</b>					
Segno + incremento di entrate .....		188	313	875	500
Stime Relazione tecnica .....		200	380	800	800

N. B. - Si mantengono le ipotesi della Relazione tecnica relativamente alla costanza (sia a legislazione vigente che con la nuova normativa) dell'ammontare complessivo degli interessi (10.000 miliardi all'anno, dal 1991) ed alla distribuzione delle ritenute nel corso del 1991 (un quarto del totale nell'ultimo trimestre).

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

7 novembre 1991

Per quanto di competenza della Commissione nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1991, N. 307

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno”.

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonchè di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del



presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse";

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.";

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: " , nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*All'articolo 2, al comma 1, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 1992»;*

*al comma 2, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 1992».*

*Decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché la disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi ed altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il presente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LA MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché  
alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e  
altre disposizioni tributarie urgenti**

Articolo 1.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. Per gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per lo stesso anno gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita nella misura del 40 per cento. La disposizione si applica a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.»;

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.»;

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «, nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. » sono sostituite dalle seguenti: «. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 2.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 31 ottobre di ciascun anno.

#### Articolo 3.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 31 dicembre 1992.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

#### Articolo 2.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 10 novembre di ciascun anno.

#### Articolo 3.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -  
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI



*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei  
deputati)*